

**ATTRIBUZIONE ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI
DELLA PIENA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
DI MISURA PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE**

osservazioni e proposte di Anigas

MILANO, 3 NOVEMBRE 2008

Premessa

Nell'ambito del Gdl "Aggiornamento CRDG tipo" gli Uffici della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) hanno presentato la bozza di documento DMEG/RDM *Attribuzione alle imprese distributrici della piena responsabilità del servizio di misura presso i punti di riconsegna degli impianti di distribuzione*" richiedendo alle associazioni presenti osservazioni e suggerimenti.

Di seguito sono rappresentate le osservazioni e le proposte di Anigas illustrate verbalmente dai rappresentanti dell'associazione al Gdl "Aggiornamento CRDG tipo" (avviato e disciplinato con la determinazione n. 2/07) nella riunione del 3 novembre 2008.

Osservazioni e proposte

1. Responsabilità del servizio di misura gas (*metering* e *meter-reading*) dei distributori al Punto di riconsegna della rete di distribuzione (PdR)

Come indicato nel documento di consultazione "*Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione*" (di seguito DCO 30/08) Anigas concorda con l'Autorità di attribuire all'esclusiva competenza delle imprese di distribuzione gas non solo le attività attinenti l'installazione e manutenzione dei gruppi di misura (*metering*), ma anche quelle inerenti la raccolta delle letture e la gestione (validazione e registrazione) dei dati di consumo (misure) ai punti di riconsegna (PdR) degli impianti di distribuzione (*meter reading*).

2. Accessibilità e non accessibilità del gruppo di misura

Il distributore ha la responsabilità di effettuare i tentativi di lettura presso tutti i PdR, senza distinzione tra mercato tutelato e libero, in coerenza con il contesto regolatorio.

In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il gruppo di misura un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva.

In caso di eccezionale inaccessibilità del gruppo di misura l'operatore registra la causa di non accessibilità quale l'impossibilità di accesso per impedimenti esterni (ad esempio automobile parcheggiata in modo da ostruire l'apertura del vano contatore, ponteggio, ecc.).

Sussistono poi alcune circostanze di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nelle quali l'impresa di distribuzione è oggettivamente impossibilitata a rilevare il dato di lettura per inaccessibilità del contatore: come nel caso dei gruppi di misura per i quali viene rilevata l'assenza del cliente finale o di un'altra persona da questi deputata per consentire l'accesso al luogo in cui è collocato il gruppo di misura stesso, oppure nel caso in cui il gruppo di misura è di proprietà del cliente finale e lo stesso o un'altra persona da questi deputata non consenta l'accesso al luogo in cui è collocato il gruppo di misura stesso.

Anche in questi casi, ovviamente non decade la responsabilità in capo al distributore di effettuazione del tentativo di lettura.

Si precisa inoltre che a seguito della mancata lettura del contatore, il distributore dovrà invitare il cliente finale a comunicare la lettura al proprio venditore.

3. Nuove logiche di impostazione della lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi conseguenti il passaggio della piena responsabilità delle letture in capo al distributore

Il nuovo assetto di compiti e responsabilità dell'attività di misura, richiede alcuni interventi di modifica del quadro regolatorio vigente.

In particolare, le modifiche dovranno riguardare tre aspetti principali:

- le frequenze minime di lettura;
- la gestione dell'autolettura;
- la gestione dei casi di mancata lettura dei gruppi di misura in quanto accessibili.

Di seguito, riportiamo alcune proposte che potranno avere un impatto anche su altri testi regolatori di riferimento, ad esempio, su quello relativo alla qualità commerciale del servizio di distribuzione (delibera ARG/gas 120/08).

Con l'occasione, Anigas ritiene inoltre utile rimarcare la necessità di rendere uniformi i criteri di ripartizione dei volumi utili ai fini dei seguenti processi: quello allocativo, quelli di fatturazione dei servizi di distribuzione/vendita di gas naturale e quello di calcolo e versamento delle imposte.

Tale unificazione dovrà avvenire mediante l'utilizzo da parte dei vari operatori, dei profili di prelievo come approvati dall'Autorità, in particolare, quelli standard (delibera n. 17/07), ovviamente tenendo conto dei tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi.

3.1 Frequenze minime di lettura

Con riferimento alle frequenze minime di lettura, Anigas osserva come tale materia debba inquadrarsi anche all'interno del processo di diffusione della telelettura e telegestione previsto dall'Autorità.

In attesa di questi sistemi, si ritiene opportuno includere al più presto nei flussi di comunicazione previsti nello standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori, il processo di trasmissione da parte del distributore al venditore delle letture validate effettuate dallo stesso distributore.

Per quanto riguarda la frequenza di lettura Anigas suggerisce di mantenere la seguente sequenza minima, pur tenendo conto di una ragionevole soglia di tolleranza:

- per punti di riconsegna con consumi fino a 500 mc/anno, almeno un tentativo ogni 365 giorni solari;
- per punti di riconsegna con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, almeno un tentativo ogni 180 giorni solari;
- per punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, almeno un tentativo ogni 30 giorni solari.

Inoltre, per quanto riguarda la soglia di tolleranza menzionata, Anigas ritiene che debba essere definita in modo da contemperare le diverse esigenze, da un lato di flessibilità richiesta dall'attività ciclica di lettura e dall'altro di omogeneità dei periodi di lettura

Il distributore avrà il compito di suddividere i punti di riconsegna nelle classi di consumo menzionate, sulla base dei dati storici in suo possesso, dando comunicazione di eventuali cambiamenti alle società di vendita interessate.

Fatta salva la fase di transizione del passaggio della competenza esclusiva dell'attività di lettura in capo al distributore, per effettuare la pianificazione delle letture di ciascun anno n in

tempo utile, il distributore effettuerà la suddivisione in classi di consumo dei punti di riconsegna utilizzando i dati dell'anno n - 2. La suddivisione così determinata resterà valida, ai fini delle frequenze di lettura, per tutto l' anno n.

3.2 Gestione dell'auto-lettura effettuata dal cliente finale

Anigas ritiene che possa proseguire la comunicazione dell'autolettura del cliente finale nei confronti della sua società di vendita.

Si propone, dunque, la permanenza delle responsabilità relative alla raccolta delle autoletture in capo al venditore; le autoletture raccolte saranno poi tempestivamente comunicate al distributore e qualificate come tali; l'assunzione del dato di autolettura ai fini di tutti i processi interessati (fatturazione vendita, vettoriamento, processi di allocazione) è subordinata alla verifica di eventuale palese inattendibilità del dato comunicato dal cliente, che verrà effettuata dalla società di distribuzione.

A tal fine il distributore potrebbe impegnarsi a validare le autoletture comunicate dai venditori entro un tempo minimo definito omogeneamente per tutti i distributori.

L'obbligo per il venditore di usare l'autolettura per la fatturazione sarà subordinato al ricevimento dell'esito positivo della validazione da parte del distributore nei tempi previsti.

Anigas, a questo proposito, ritiene inoltre necessario che venga incluso quanto prima all'interno dei flussi di comunicazione previsti nello standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori anche:

- la comunicazione da parte del venditore al distributore delle autoletture ricevute dai clienti:
- la comunicazione da parte del distributore al venditore delle autoletture pervenute dal venditore e non validate dal distributore.

Con l'occasione Anigas segnala che sarebbe opportuno definire oltre che i formati, e le modalità di comunicazione anche le tempistiche dei flussi informatici che dovranno essere sufficientemente tempestive.

3.3 Mancata lettura del gruppo di misura

Circa gli indennizzi erogabili in caso di mancata lettura di gruppi di misura accessibili e in coerenza con il mutato contesto regolatorio, Anigas ritiene opportuno prevedere che il versamento da parte del venditore degli indennizzi al cliente finale, avvenga solo in seguito al ricevimento degli stessi da parte del distributore.

Il calcolo e l'erogazione dell'indennizzo è infatti collegato in modo diretto e puntuale al comportamento non conforme del distributore nei confronti degli obblighi di lettura che tengano conto di una fascia di tolleranza ragionevole rispetto alle tempistiche previste dall'Autorità.

In relazione a tale prassi, dovranno essere individuate idonee scadenze entro le quali il distributore dovrà provvedere al versamento degli indennizzi e/o modalità informative di erogazione adeguate nei confronti del venditore e dovrà essere previsto l'adeguamento della delibera n. 229/01 art. 4.2.

4. Corrispettivi per i distributori delle attività di *meter* e *meter-reading*

In relazione a questo tema si rimanda al documento di Anigas in risposta al documento per la consultazione DCO 30/08.

5. Impatto del riassetto delle attività di misura sul corrispettivo della QVD per i venditori

Il passaggio di responsabilità inerente l'esecuzione e l'elaborazione dei dati di lettura relativi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione, dovrà richiedere la fissazione di un apposito corrispettivo in tariffa di distribuzione deputato alla remunerazione di questa attività (vedi DCO 30/08).

Tale intervento non potrà, in ogni caso, tradursi in una mera decurtazione della QVD, per la quale si richiede invece una approfondita revisione strutturale al fine di garantire una più corretta valorizzazione dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito.

Come già segnalato nella lettera inviata dal Presidente Anigas all'Autorità in data 23 novembre 2006 ("*Adeguamento urgente della componente tariffaria quota di vendita al dettaglio QVD*"- Allegato 1) Anigas ritiene fondamentale rivedere il valore della QVD alla luce dei

maggiori oneri dovuti ai nuovi obblighi introdotti dalla regolazione e in generale all'aumento dei costi operativi degli esercenti.

In riferimento al tema del riconoscimento dei costi per l'attività di lettura, si segnala che, nonostante la relazione tecnica alla delibera n. 237/00 preveda che *"i costi connessi alle attività di natura immateriale e commerciale, quali le attività di lettura e di gestione dei dati, sono inclusi nell'attività di vendita"*, visti l'attuale valore della componente QVD, i livelli di prezzo stabiliti per l'attività di lettura sui diversi impianti di distribuzione e quanto previsto dall'Autorità in materia di obblighi di frequenze minime di lettura dei gruppi di misura (rif. delibera n. 229/01), non è in alcun modo (né economicamente né logicamente) possibile ritenere che i costi di lettura siano ad oggi anche solo marginalmente remunerati dalla componente delle condizioni economiche di fornitura istituita a copertura dei costi dell'attività di vendita al dettaglio.

6. Regolazione della qualità del servizio di meter reading e standard di comunicazione (trasportatori/distributori/venditori) dei dati inerenti il meter reading

Il nuovo assetto dell'attività di misura deve garantire agli operatori la presenza di uno standard di comunicazione comune a tutti i distributori, per la trasmissione dei dati di lettura e delle comunicazioni "accessorie" (ad esempio: gestione delle mancate letture al fine degli avvisi da esporre in fattura e degli indennizzi automatici per i clienti, gestione incongruenza dei dati comunicati).

Tale standard, da definire e proporre all'interno del gruppo di lavoro "*Standard di comunicazione*" (avviato e disciplinato con la determinazione n. 2/07), dovrà garantire la possibilità di gestire in modo automatico invii massivi e giornalieri di dati tra gli operatori.

A questo proposito giova ricordare che, anche se il servizio di lettura verrà svolto da un soggetto diverso dal venditore in completa autonomia il venditore gas rimarrà comunque l'interlocutore principale del cliente finale e dovrà quindi essere messo in condizione di poter dare un servizio efficiente ed eventualmente poter fornire risposte esaurienti su questo argomento, su cui i clienti sono ovviamente molto sensibili.

7. Aspetti legati alla fiscalità (accise)

Anigas auspica il recepimento normativo, nell'ambito della disciplina dell'accisa sul gas naturale (e delle relative addizionali regionali ed imposte sostitutive), dei seguenti principi:

- ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale, è riconosciuta validità alle misurazioni conformi alla disciplina di settore, relativa agli strumenti di misura ed alla misurazione presso i punti di riconsegna degli impianti di distribuzione;
- ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale, il rispetto della norma in base alla quale le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale (articolo 21 T.U.A.) è garantito dall'applicazione dei coefficienti di conversione dei consumi definiti dall'Autorità per i punti di riconsegna non dotati di apparecchiature per la correzione delle misure in condizioni standard.

8. Gradualità dell'implementazione del riassetto delle attività di meter reading – Previsione di un periodo transitorio per il passaggio delle attività di lettura dal venditore al distributore

Considerato che:

- per effettuare l'attività aggiuntiva di misura le imprese di distribuzione dovranno rivedere i propri assetti organizzativi eventualmente avvalendosi di fornitori esterni del servizio, per cui potranno essere necessari anche dei tempi di approvvigionamento;
- quanto evidenziato nel precedente alinea è possibile solo a seguito della precisa definizione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo per le frequenze di lettura,

Anigas segnala che il cambio delle responsabilità potrà decorrere operativamente solo dopo un adeguato periodo dalla emanazione della delibera di attribuzione dell'attività all'esclusiva competenza delle imprese di distribuzione.

Tenuto conto dell'elevato numero di punti di riconsegna che alcune imprese di distribuzione dovranno gestire anche per il *meter-reading*, si ritiene che 6 - 9 mesi rappresentino un periodo congruo di adeguamento in cui il distributore, con singoli accordi con ciascun utente della rete, assumerà l'incarico della gestione della lettura.

Milano, 23 novembre 2006

Prot. 1852/2006

Egregio Ing.
Alessandro Ortis
Presidente
**AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS**
Via dei Crociferi 19
00187 Roma

Oggetto: adeguamento urgente della componente tariffaria quota di vendita al dettaglio QVD

Anigas sente il bisogno di portare all'attenzione dell'Autorità alcuni aspetti di grave sofferenza della situazione economica degli operatori della vendita al dettaglio del gas. In particolare, come a tutti noto, la "stretta" regolatoria sui prezzi del gas è intervenuta in presenza di una congiuntura sfavorevole del mercato europeo della materia prima (prezzi elevati e scarsa disponibilità) e ha sostanzialmente annullato i margini di negoziazione fra fornitori e dettaglianti.

La revisione della componente a copertura dei costi della materia prima operata con le delibere 248/04 e 134/06 ha comportato, rispetto al precedente meccanismo di aggiornamento di cui alla delibera 195/02, il venir meno dei margini di negoziazione tra mercato all'ingrosso e al dettaglio. Questo ha fatto emergere la inadeguatezza della QVD rispetto alla dinamica dei costi commerciali e alla qualificazione del servizio intervenuta negli ultimi anni, anche per l'attività di regolazione della stessa Autorità.

Come è noto, la componente QVD riconosciuta dall'Autorità è stata determinata nel 2000 e da allora di fatto non ha avuto aggiornamenti; questo significa che il suo valore è antecedente all'entrata in vigore del regime di separazione societaria e non riconosce quindi i costi indotti dal nuovo contesto, in particolare in termini di sistemi informativi.

La situazione oggi è tale che i venditori al dettaglio operano in perdita in diverse fasce di mercato, in particolare in quote significative del mercato tutelato. Questo contribuisce a spiegare i bassi livelli di esposizione concorrenziale del segmento dei clienti civili e in particolare quello dei consumi più bassi. Si tratta esattamente del fenomeno rilevato dall'Autorità nel Rapporto di sintesi allegato alla delibera 235/06.

Le aziende rappresentate da Anigas, tenuto conto della insostenibilità della situazione, ritengono indispensabile e urgente un intervento dell'Autorità che porti ad un aggiornamento della componente QVD.

A supporto della nostra richiesta si ritiene opportuno illustrare le principali cause che hanno provocato aumenti straordinari dei costi, come già più volte segnalato dall'Associazione nelle fasi di consultazione sulle diverse delibere.

Di seguito quindi riportiamo una puntuale valorizzazione dei costi - espressi o con un numero puntuale o con un intervallo laddove si riscontrasse una variabilità tra gli associati - non riconosciuti oggi nella quota QVD e che stanno creando la situazione di criticità esposta in premessa.

In particolare:

- A) l'introduzione delle modalità operative previste dalla delibera 229/01 ha comportato maggiori oneri di gestione dei clienti (oneri finanziari indotti dalla restituzione e remunerazione dei depositi cauzionali, oneri finanziari dovuti all'allungamento dei tempi di scadenza delle bollette e maggiori costi di processo gestionale). L'impatto di questo evento è stimabile in 0,10 – 0,25 € cent/m³;
- B) dal 2000 ad oggi sono più volte aumentati i costi postali per l'attività di spedizione delle bollette. A questi va aggiunto un recentissimo ulteriore aggravio con l'abolizione dei regimi agevolati ex PEIE e l'istituzione del nuovo tariffario postale. L'incremento medio è pari a 0,25 € cent/m³;
- C) i costi di gestione indotti dall'applicazione della delibera 40/04 (stampa e spedizione documenti, aumento dell'attività di customer-care specifica) comportano a loro volta un impatto sulla QVD di circa 0,05 € cent/m³;
- D) l'attività di raccolta dei dati catastali richiesta dall'Agenzia delle Entrate alle società di vendita gas (spedizione moduli, raccolta, scansione e trasformazione in tracciati record, spedizioni all'Agenzia) comporta un onere compreso tra 0,10 e 0,20 € cent/m³;
- E) la separazione societaria e l'affidamento alla società di vendita del ruolo di interfaccia con il cliente finale per tutte le problematiche di filiera hanno comportato investimenti e costi di gestione in nuovi applicativi informatici necessari sia alla esecuzione delle nuove attività sia all'abilitazione necessaria per l'adeguamento agli obblighi di tracciamento, comunicazione e trasparenza previsti. L'effetto sulla QVD è di 0,50 € cent/m³;

- F) facendo riferimento alla realtà di mercato della nostra Associazione, si può stimare per un'azienda una perdita che oscilla tra 1% e 2% dei clienti, e quindi una analoga riduzione dei costi, a cui corrisponde invece una riduzione da 5% a 10% dei volumi e quindi dei ricavi da QVD. A fronte di questa situazione si chiede un aumento della QVD tra 0,15 e 0,25 € cent/m³.
- G) è necessario infine non trascurare l'impatto della dinamica inflattiva considerando che i prezzi alla produzione dal 2000 ad oggi hanno registrato un incremento del 17%. In relazione ai costi interni (costo del lavoro) ed esterni (forniture di servizi) le conseguenze sulla QVD sono di un aumento dello 0,40 € cent/m³.

Riteniamo inoltre necessario segnalare un altro aspetto più strutturale che riguarda la determinazione della QVD espressa in termini di quota variabile. Tale meccanismo rende il recupero della QVD del tutto insufficiente sui clienti con piccoli consumi, ed ha come conseguenza immediata un sussidio incrociato a sfavore delle altre categorie di consumo. Le modifiche introdotte con la delibera 138/03, che permettono di incrementare la QVD per i volumi inferiori a 20 GJ/anno, hanno un effetto del tutto trascurabile e non risolutivo. Questo è anche il principale ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel mercato domestico.

Per sintetizzare, si richiede la rimodulazione della QVD in €/cliente e un suo aumento coerente con un incremento della stessa QVD pari a un valore compreso tra 1,55 € cent/m³ e 1,90 € cent/m³.

Anigas, consapevole delle difficoltà che comporta una revisione strutturale della QVD, sottolinea la necessità di un intervento con carattere di urgenza per il riconoscimento, valorizzato transitoriamente anche in €/cent/m³, dei maggiori costi sostenuti dalle aziende e sopra riportati.

Anigas auspica naturalmente l'apertura di un tavolo di lavoro successivo per valutare tutti gli approfondimenti necessari e confida che anche su questo tema, come su altri argomenti, possa svilupparsi con l'Autorità un dialogo costruttivo, al fine di contemperare le esigenze di tutti i soggetti interessati.

Distinti saluti.

Il Presidente f.f.
Ing. Bruno Tani

